

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 312

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BERSELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

Disciplina delle attività di raccolta, lavorazione e vendita
delle piante officinali e norme in materia di erboristeria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Si ritiene opportuno ripresentare ancora una volta questo disegno di legge in quanto ha in sé tutti gli elementi dell'attualità pur essendo stato affidato all'esame della Camera dei deputati già nella X legislatura.

Potremmo cominciare da una delle tante esigenze «concrete» - sulle quali si può essere tutti d'accordo - e trarre spunto dal noto fenomeno dell'aumento delle allergie, dovute ad intolleranze di certi prodotti medicinali di tipo chimico. Anche per questo verso, l'attenzione del pubblico è stata - ed è sempre di più - rivolta verso l'uso delle piante officinali che, proprio nei casi di allergia, si sono rivelate di grande utilità. Potremmo continuare sottolineando un altro sempre più diffuso «fenomeno» in atto, quello del ricorso ai cosiddetti «integratori alimentari», che si è reso necessario per il tipo di alimentazione in uso oggi; specie nel momento in cui nei grandi agglomerati metropolitani milioni di persone sono costrette a nutrirsi all'incredibile - e, per noi, perversa - insegna del «mangia e fuggi»; e anche su questo versante incontriamo la stessa necessità già percepita dagli allergologi.

La verità è che, se appena appena si approfondisce questo argomento, si percepiscono subito i complessi contorni di uno dei maggiori «problemi» del vivere sociale contemporaneo, che si può impostare - crediamo, correttamente, senza enfasi né partigianeria - nei termini indicati dalla domanda (non a caso abbastanza corrente) relativa all'uso, o all'abuso, dei farmaci di origine chimica. Molti, moltissimi (in ogni caso, un numero crescente di persone) ritengono che si sia superata - o che si stia per superare - la soglia dell'abuso; né mancano vere e proprie «crociate», anche di scienziati, di chimici e di medici,

contro il cosiddetto «consumismo dei farmaci».

Senza entrare neanche per un momento in questo specifico campo - difficile ma affascinante e di estrema attualità - appare tuttavia chiaro che, anche un simile stato di cose fornisce una componente qualificata a quella che definiremmo come una richiesta crescente di un «altro tipo» di prodotti che in qualche modo escano dai «condizionamenti» (nel senso dei rischi, pericoli, ecc.), che sono ormai evidenti quanto meno nell'abuso - o nella assuefazione - ai prodotti di origine chimica.

L'erboristeria si situa in questo contesto; che è sociale, culturale e psicologico al tempo stesso. Vi si situa - anche - con tutte le sue «valenze» di ordine curativo; aggiungiamo: con tutto il peso specifico di una sua antica e nobile «tradizione» che l'uomo della moderna società di massa, tutta centrata sugli inurbamenti e lo «sradicamento» dalla natura, ha incautamente dimenticato. E qui si pone anche la correlativa constatazione che, nel settore, manca un qualsiasi organico complesso di norme, opportunamente e chiaramente disciplinatrici, finalizzate al duplice scopo di «garantire» quanti all'erboristeria vogliono (o debbono?, ormai) rivolgersi e tutti coloro - e non sono certo pochi né immeritevoli di tutela giuridica - che dell'erboristeria hanno curato spesso in silenzio e col coraggio di «andare controcorrente» le sorti e le fortune, sin qui legislativamente poco o niente curate. Per questo - nel tentare, quanto meno, di far questo - siamo anche sollecitati dal fiorire, dal diffondersi di tante manifestazioni, raduni, convegni - tutti altamente e seriamente qualificati - nei quali proprio questo problema viene abitualmente discusso, analizzato, approfondito; e anche dal crescente successo -

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scientifico e di pubblico - che ottengono «incontri» volti alla diffusione di questa esigenza.

È stato detto, fra l'altro, e giustamente che «la crescente presa di coscienza dell'opinione pubblica relativa ai problemi della salute, la propensione all'automedicazione, il degrado ambientale, stanno creando l'esigenza di un ritorno al «naturale».

Il conseguente interesse nei confronti di terapie «dolci», e in particolar modo per l'erboristeria, fa sì che il bagaglio culturale relativo alla cura del corpo e delle sue affezioni, formatosi in millenni di storia, torni utile all'uomo del duemila.

Questo, grazie all'apporto offerto dalla ricerca scientifica, che ha convalidato ed ampliato le possibilità terapeutiche preventive, curative e coadiuvanti, nel mantenimento dello stato di salute, delle piante officinali.

D'altronde, è anche vero che i punti di vendita erboristici sono in continuo aumento non soltanto al nord ma anche nel centro sud.

Così com'è vero che l'attuale interesse per «la medicina verde» ed i nuovi orientamenti dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) fanno supporre che l'importanza delle piante medicinali ed officinali nel prossimo futuro aumenterà e con fondata ragione. L'OMS preconizza il ritorno alle piante officinali e cioè ad una terapia che presenta meno inconvenienti di quella eseguita con sostanze chimiche di sintesi. Per altro va annotato che i responsabili della sanità pubblica, mettendo in guardia dal grave pericolo rappresentato da un uso indiscriminato dei medicinali di sintesi, hanno demandato all'OMS di promuovere le ricerche sulla utilizzazione delle piante medicinali e di collaborare alla migliore utilizzazione di queste piante, e ancora di promuovere la collaborazione per la ricerca sui medicinali di origine naturale e particolarmente sulle piante medicinali ed officinali.

Nè si può trascurare il fatto che il «nuovo mercato» ormai creatosi in materia, impone all'Italia (nonostante le sue solidissime e

nobili tradizioni in materia di erboristeria) un pesante esborso per le importazioni.

Nel 1980-1981 nel nostro Paese alle piante medicinali erano riservati (secondo uno studio effettuato dall'IRVAM) 1.300 ettari circa: una cifra irrisoria.

Questo comporta una produzione nazionale capace di soddisfare soltanto un quarto della richiesta del mercato interno, con un conseguente esborso che supera i 60 miliardi di lire annui e che va sempre più crescendo. Nel corso degli ultimi anni, a fronte di una incapacità legislativa del Parlamento e di un costante e continuo aumento della richiesta, il divario tra le piante ed i prodotti importati e quelli nazionali è ancora cresciuto con grave danno per l'agricoltura e l'economia. Non è molto, di contro alle migliaia di miliardi del nostro deficit agro-alimentare, ma è davvero assurdo ove si pensi che non solo potremmo non importare ma, agevolmente, esportare per almeno dieci volte il nostro attuale *import* se solo sapessimo utilizzare almeno una parte delle immense «potenzialità» che il nostro territorio, con il suo clima e la sua conformazione - e, sottolineiamo, con la sua immensa cultura storica in materia: una vera e propria «miniera di specifica sapienza» al riguardo - indubbiamente ed evidentemente offre. Non è poi trascorso molto tempo da quando, negli anni '30 e '40 e ancora nel primo dopoguerra, l'Italia era ai primi posti fra i paesi produttori (ed esportatori) di piante officinali. Una pubblicazione diffusa ad «Herboroma '84» (e non certo di nostra parte quanto ad orientamento politico), ricorda che quel «successo» era, senza dubbio, «favorito principalmente dalle eccezionali condizioni geografiche, climatiche e pedologiche della nostra penisola, che permettono di avere una grande varietà di specie botaniche e una qualità superiore delle droghe, dovuta alle caratteristiche organolettiche e alla concentrazione dei principi attivi» ma - e questo è il punto - «la prosperità della quale allora godeva il settore era anche dovuta ad una normativa confacente alla situazione e ad una

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

efficiente struttura del settore produttivo e commerciale dell'erboristeria (centri di raccolta, erboristi provinciali, incentivazioni, eccetera)».

Si fa inoltre notare che «la coltivazione di piante medicinali ed officinali (che dovrà essere sempre preceduta da sperimentazione sistematica e inserita con ponderata scelta nella programmazione colturale) presenta vantaggi per l'economia agricola in quanto offre la possibilità di recupero dei terreni incolti, marginali, o male sfruttati».

Su questi temi specifici - e in genere sulla complessa problematica dell'erboristeria - si potrebbe scrivere a lungo, essendo ormai pressochè sterminata la pubblicità (anche seria, con alto contenuto

culturale) ma si ritiene che meglio, in via di sintesi, non si potrebbe dire.

Occorre uscire, insomma, da uno stato di assoluta inadeguatezza legislativa, per tagliare quello che non si esita a definire un traguardo affascinante e importante al tempo stesso, con risvolti socio-economici - oltre che, ovviamente, di sanità autentica e positiva - di grande rilievo.

Un disegno di legge pressochè identico a questo fu presentato nella IX legislatura, prima firmataria l'onorevole Cristiana Muscardini (vedi atto Camera 1518). Si è ritenuto di modificarla leggermente, aggiornandola alla luce dell'esperienza maturata in questi ultimi anni, e di ripresentarla nell'attuale legislatura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Possono esercitare l'attività di raccolta della flora ad uso medicinale ed erboristico, per lavorarla, essicarla, tagliarla, tritarla e conservarla, solamente le persone in possesso del diploma di tecnico della raccolta e della lavorazione.

2. Il titolo di tecnico della raccolta e della lavorazione si consegue dopo un corso biennale di formazione professionale, organizzato e gestito da ciascuna regione secondo un programma predisposto dal Ministero della sanità sentito il Ministero della pubblica istruzione.

3. I requisiti per accedere al corso sono:

- a) possesso del diploma di scuola media inferiore;
- b) aver superato l'esame di ammissione.

Art. 2.

1. Il diploma di erborista è rilasciato dalle scuole di erboristeria istituite presso le facoltà universitarie di farmacia, con la collaborazione delle facoltà di agraria, biologia e medicina, a coloro che dopo aver frequentato un corso triennale hanno superato gli esami finali.

2. Sono ammessi alla scuola di erboristeria coloro i quali sono in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. Il diploma di erborista dà diritto ad esercitare tutte le attività riservate ai tecnici della raccolta e della lavorazione, nonché la vendita all'ingrosso ed al minuto delle piante officinali e loro derivati, la preparazione, distillazione e miscelazione di dette piante, la spedizione di ricette mediche composte da dette piante, l'illustrazione delle proprietà e dell'uso dei prodotti posti in vendita.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Possono essere vendute in erboristeria per uso erboristico sotto qualsiasi forma piante officinali e parti di esse, intere, frantumate o polverizzate, singole o miscelate, e i loro derivati, singoli o complessi.

5. Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle piante, loro parti, derivati e preparazioni, in grado di manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e salutari favorendo fisiologicamente le funzioni dell'organismo,

6. Possono, inoltre, essere venduti in erboristeria:

a) i cereali ed i legumi integrali e loro derivati;

b) i prodotti apistici e loro derivati, singoli o complessi;

c) le argille e loro derivati, nonché i prodotti cosmetici a base vegetale.

7. Le ditte produttrici, trasformatrici, o distributrici di prodotti erboristici debbono contemplare nel loro organico un diplomato in erboristeria, o titolo equipollente, che ne sia responsabile.

Art. 3.

1. L'erborista è il professionista qualificato alla raccolta, conservazione, trasformazione, delle piante officinali e non, nonché alla dispensazione delle stesse, dei loro derivati, dei prodotti per l'alimentazione e per la cosmesi naturali; la sua preparazione è volta a dare un servizio accurato destinato al mantenimento della buona salute ed eventualmente a favorire e correggere le normali funzioni fisiologiche dell'organismo, anche nell'ambito dell'automedicazione.

Art. 4.

1. L'erborista direttore è colui che in possesso dei titoli richiesti è proprietario, o conduce un'erboristeria in qualità di preposto.

2. L'erborista direttore è responsabile dell'erboristeria che dirige e dell'eventuale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale che lavora in erboristeria e che segue le sue direttive; tra il personale stesso possono essere presenti anche altri erboristi diplomati o laureati.

3. Il personale non diplomato non può avere rapporti con la clientela dell'erboristeria, ma le sue mansioni possono solo svolgersi in qualità di magazziniere, operaio addetto alla lavorazione e alla produzione o alle pulizie, o alla contabilità, o alla cassa.

Art. 5.

1. L'esercizio del commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti di erboristeria è regolato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni.

2. Per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso o al minuto il richiedente deve essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 2 della presente legge e dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni; il richiedente è esonerato dall'esame di idoneità all'esercizio del commercio di cui all'articolo 5 della predetta legge.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano già con regolare autorizzazione l'attività di raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali continuano a svolgere il lavoro ma devono, entro un anno dalla medesima data, sostenere un esame di conferma della loro idoneità.

4. La laurea in farmacia e quella in chimica e tecnologia farmaceutica, conseguite con un piano di studi comprendente gli esami di farmacognosia e botanica farmaceutica, danno diritto all'esercizio del commercio all'ingrosso ed al minuto dei prodotti di erboristeria, previa iscrizione nel registro degli esercenti di cui al comma 2.

Art. 6.

1. La vendita di piante, parti di piante, loro prodotti e derivati, diritti o complessi altamente tossici, e di quanto di vegetale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

può arrecare all'organismo umano danni irreversibili o determinare dipendenza fisiologica, oppure dei prodotti di quei vegetali che possono essere assunti solamente sotto il diretto controllo medico, è consentita unicamente nelle farmacie e sempre dietro presentazione di ricetta medica.

2. L'elenco delle piante tossiche non vendibili ed il loro aggiornamento periodico sono stabiliti dall'apposita commissione di cui all'articolo 7.

3. Possono raccogliere, lavorare e commerciare, ma non al minuto, le piante officinali comprese nell'elenco di cui al comma 2 coloro che hanno conseguito il diploma di tecnico della raccolta.

Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso il Ministero della sanità è istituita una commissione composta da:

a) un funzionario del Ministero della sanità;

b) un sanitario dell'Istituto superiore di sanità;

c) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un funzionario e un tecnico del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

e) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;

f) due funzionari della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi;

g) sei periti erboristi designati dalle associazioni professionali;

h) un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti.

2. I funzionari di cui al comma 1 debbono rivestire il grado non inferiore a direttore di divisione.

3. I membri della commissione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dei Ministri interessati, delle associazioni e degli ordini, durano in carica quattro anni.

Art. 8.

1. La commissione di cui all'articolo 7 ha il compito:

a) di sovrintendere all'applicazione della presente legge;

b) di indicare agli organi competenti il piano di studio e le materie per i corsi istituiti presso le facoltà universitarie di farmacia per il conseguimento del diploma di erborista;

c) di determinare le materie d'esame, e le loro modalità;

d) di stabilire la composizione delle commissioni d'esame e le località sede delle prove per l'accertamento della capacità professionale di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.

Art. 9.

1. È vietato produrre, vendere e detenere per vendere o distribuire per il consumo prodotti erboristici non corrispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 10.

1. I contenitori di prodotti erboristici destinati a conservare materiali vegetali per la vendita sfusa devono indicare chiaramente il nome comune e quello botanico delle piante contenute o delle piante utilizzate, nonché il nome della ditta produttrice o importatrice.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sui contenitori usati alla fonte e nel commercio all'ingrosso delle piante officinali utilizzabili in erboristeria.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Sui prodotti erboristici confezionati deve essere indicata la quantità complessiva delle piante contenute.

4. Su tutte le confezioni va indicata la proprietà specifica del prodotto, le prescrizioni e gli avvertimenti sulle modalità di utilizzo, la data di scadenza.

5. Il prodotto sfuso venduto al pubblico deve recare sull'involucro almeno l'indicazione della ditta venditrice.

Art. 11.

1. Le persone autorizzate alla raccolta, prima lavorazione e commercio all'ingrosso delle piante comprese nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 6 devono avere un apposito registro di carico e scarico nel quale segnare, appena avvenuti, i movimenti delle partite di piante coltivate, conservate e vendute.

Art. 12.

1. Chiunque, non avendo l'autorizzazione, raccoglie, lavora, immette in commercio le piante previste nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 500 mila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 13.

1. Chiunque mette in commercio o detiene per la vendita prodotti erboristici in violazione dell'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 50 mila per contenitore o confezione irregolare salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 14.

1. Chiunque, non essendo in possesso del diploma di erborista o del diploma di cui

all'articolo 1, vende piante o parti di piante o loro prodotti derivati, compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, è punito con una multa non inferiore a lire 5 milioni purchè il fatto non costituisca più grave reato.

2. L'infrazione comporta l'interdizione dall'attività commerciale per tre anni.

3. Chiunque, autorizzato alla raccolta, lavorazione e commercio all'ingrosso delle piante previste dall'elenco di cui all'articolo 6 non tiene regolari registri di carico e scarico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore ad un milione di lire.

Art. 15.

1. Chiunque, non essendo in possesso del diploma di tecnico della raccolta e della lavorazione o del diploma di erborista, coltiva e trasforma, per farne commercio, piante o parti di piante officinali è punito con una ammenda non inferiore a lire 500 mila salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 16.

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono comminate dal prefetto di ciascuna provincia.

Art. 17.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano il commercio all'ingrosso e al minuto di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico in qualità di titolari o collaboratori in base al diploma di erborista conseguito in applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, o in forza della laurea in farmacia, sono autorizzati a continuare la loro attività.

Art. 18.

1. È istituito l'albo degli erboristi. Il diritto all'iscrizione all'albo degli erboristi si acquisisce col superamento di un esame di Stato. Le modalità dell'esame di Stato sono determinate con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'articolo 7.

2. Nella prima applicazione della presente legge:

a) può iscriversi all'albo, prescindendo dal superamento dell'esame di Stato:

1) chi sia in possesso del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge e vidimato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;

2) chi sia in possesso del diploma di laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biologia o agraria e abbia esercitato l'attività di erborista prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) è ammesso all'esame di Stato chi esercita, da più di dieci anni, l'attività di erborista di cui all'articolo 3 senza il diploma di cui all'articolo 2 e chi, senza essere in possesso dei titoli richiesti, esercita l'attività di erborista da più di dieci anni, in modo autonomo o in qualità di socio, socio conduttore familiare o dipendente di un erborista;

c) può continuare nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, per non più di quattro anni, chi già l'esercita senza diploma da meno di dieci anni. Decorso il predetto termine, la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo a chi avrà conseguito il diploma di cui all'articolo 2 e superato l'esame di Stato.

